



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

Quinta Sezione Lavoro

composta dai magistrati:

<i>Dott.ssa Anna Maria Franchini</i>	Presidente
<i>Dott. Carlo Chiriaco</i>	Consigliere
<i>Dott. Giuseppe Cicala</i>	Consigliere relatore

All'udienza del giorno 7 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 1288 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente

**TRA**

con gli avv.ti Guido Chiodetti e Giuseppe Sottile,

(*Appellante*)

**E**

con l'avv.

(*Appellata*)

**Oggetto:** appello avverso la sentenza n° 9422/2016 resa il 3.11.2016 dal Tribunale di Roma, in funzioni di Giudice del lavoro, al culmine del procedimento iscritto al n° di R.G. 30193/2013.

**Conclusioni:** per entrambe le parti come dai rispettivi atti e verbali di udienza.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 9.8.2013, l'ing. conveniva in giudizio S.p.A. al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "a) riconoscere che l'Ing. ha ininterrottamente svolto mansioni di responsabile tecnico e nuove costruzioni sin dal 24 maggio 2007; b) riconoscere, conseguentemente, il diritto dell'ing. ad essere inquadrato, ex art. 2103 c.c., nel profilo di responsabile tecnico e nuove costruzioni, posizione



economica ed organizzativa A (fascia A) del CCNL sin dal 24 maggio 2007; c) Condannare, per l'effetto, s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, , a corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti, come da conteggio analitico che forma parte integrante del presente ricorso, spettanze che si quantificano in complessivi Euro 47.897,96 fino al 31 marzo 2013, o la diversa somma, anche maggiore, che riterrà di giustizia, oltre interessi dalle scadenze e rivalutazione monetaria come per legge; d) condannare s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente tutte le differenze retributive e gli altri emolumenti dovuti in ragione della superiore qualifica riconosciutagli, a far data dal 1° aprile 2013 sino all'emananda sentenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; e) condannare, per l'effetto la convenuta alla consequenziale regolarizzazione contributiva e previdenziale; f) accertare e dichiarare che la convenuta ha gravemente demansionato il ricorrente, privandolo di ogni sua mansione nel periodo ricompreso tra l'aprile 2010 ed il luglio 2011 ed ha così violato gli artt. 2103 . 2087, 1375 e 1175 c.c.; g) condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 42.036,04, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche con liquidazione in via equitativa, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità subito dall'ing. dall'aprile del 2010 al luglio 2011; con vittoria di spese e competenze di causa”.

A sostegno delle predette domande il ricorrente allegava, in maniera dettagliata ed articolata, qui in sintesi:

- di essere stato assunto alle dipendenze dell' S.p.A. in data 28.2.2005 ed inquadrato nel profilo di “Tecnico professionale”, posizione organizzativa ed economica A1 del CCNL ;
- di avere svolto a far data dal 24.5.2007 e fino alla proposizione del ricorso, e quindi per un periodo ben superiore ai tre mesi, e non per la sostituzione di lavoratori assenti, mansioni superiori inquadrabili nella posizione organizzativa ed economica “A” del predetto CCNL;
- di aver subito un periodo di forzata inattività protrattosi da aprile 2010 a luglio 2011, data in cui veniva assegnato al Servizio Programmazione e Valutazioni Tecniche della Direzione Centrale Finanza di Progetto e sempre con mansioni superiori rispetto all'inquadramento goduto.

Resisteva con rituale memoria eccependo la infondatezza della domanda per genericità, nonché l'intervenuta prescrizione di gran parte delle avverse pretese, chiedendo comunque nel merito l'integrale rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza dell'inquadramento rispetto al profilo di assunzione.

All'esito dell'istruttoria, esperita anche con l'assunzione di prove testimoniali, il tribunale, dopo aver accolto l'eccezione di prescrizione degli invocati diritti patrimoniali per il periodo antecedente al 25.2.2009, nel merito della controversia pur ritenendo di *“non poter escludere che il ricorrente abbia svolto nel periodo indicato, anche in relazione alla fiducia attribuita dal datore di lavoro ed alla*



*indiscussa professionalità ed esperienza, mansioni proprie dell'area A, ma certamente ciò non risulta avvenuto in maniera continuativa o prevalente rispetto alle ordinarie mansioni svolte dal ricorrente, che come si è visto risultano pienamente ascrivibili alla posizione economica e organizzativa ricoperta"*; ritenuto altresì che la società convenuta aveva fornito la prova *"che nel periodo aprile 2010/luglio 2011 al ricorrente erano assegnate mansioni ascrivibili al profilo contrattualmente attribuitogli"*, rigettava il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese di lite, *"in ragione dell'oggettiva difficoltà di distinzione sulla base delle declaratorie contrattuali e in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nel testo vigente alla data di instaurazione del giudizio"*.

Avverso la dedotta decisione l'ing. \_\_\_\_\_ ha quindi proposto appello, invocandone la totale riforma con l'accoglimento di tutte le originarie domande ed il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Resiste anche in questa sede \_\_\_\_\_ concludendo invece per la conferma della gravata sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.

Col primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del primo giudice in ordine alla dichiarata prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere i crediti di lavoro per il periodo precedente al 25.2.2009, sul presupposto che il ricorrente avesse formulato la richiesta volta ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e il pagamento delle differenze retributive soltanto col ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 25.2.2014.

La censura è fondata.

Come giustamente evidenziato dall'appellante, ai fini interruttivi della prescrizione rileva la richiesta inoltrata a mezzo e.mail in data 18.11.2009 (allegato n° 6 alla produzione di primo grado), che non solo non è stata contestata dalla resistente ma la cui ricezione è addirittura comprovata dalla nota di riscontro del 26.11.2009 (allegato n° 17), con la quale il Direttore delle Risorse Umane riferiva di aver ricevuto la richiesta dell'ing. \_\_\_\_\_ seppur precisando che la stessa poteva essere esaminata solamente se inoltrata al responsabile dell'unità organizzativa di primo livello.

Orbene, risulta oramai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini interruttivi della prescrizione è idoneo qualsiasi atto col quale si manifesti la volontà del titolare del diritto di farlo valere nei confronti del soggetto obbligato, che non richiede formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. Civ., Sez. Lav., n° 24116 del 28.11.2016). Quanto alla forma, è altresì pacifico che oltre alla notifica, alla raccomandata a/r oppure alla pec, sia idonea anche una e.mail ordinaria allorquando venga fornita la prova dell'avvenuta ricezione, come nella fattispecie.

Col secondo motivo di gravame l'appellante censura il mancato riconoscimento della superiore qualifica invocata, denunciando l'erroneità dell'analisi operata dal primo giudice in ordine alle declaratorie del CCNL, dei profili delle figure



esaminate con particolare riferimento alla distinzione tra quella di “Tecnico Professionale” e “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni”, l’omessa valutazione della documentazione acquisita, nonché l’erronea valutazione delle deposizioni testimoniali raccolte.

Il Collegio ritiene che la censura sia meritevole di accoglimento.

Innanzitutto va evidenziata la rilevanza della nota datata 2.10.2008 (Allegato n. 15 del ricorso di primo grado), del cui contenuto, incontestato tra le parti, il primo giudice non ha tenuto conto.

Ed invero, con la predetta missiva a firma del Condirettore Generale Amministrazione e Finanza dott. quest’ultimo richiedeva espressamente all’ di provvedere all’inquadramento dell’ing. nella fascia “A”, in linea con quanto dettato dall’art. 1 dell’allegato 5 (protocollo sulle progressioni di carriera e mutamenti di mansione) del documento “Modifica ed integrazione di parte del CCNL 2002-2005”, evidenziando che l’odierno appellante nel periodo da maggio 2007 a maggio 2008 aveva svolto attività di elevata responsabilità e professionalità presso l’Unità Ricerca e Innovazione – Settore Progettazione, come da funzionigramma del Condirettore Generale Tecnico del 24.5.2007, coordinando l’attività dell’ufficio in qualità di Responsabile dello stesso. Con la predetta nota il Condirettore Generale evidenziava analiticamente i compiti ricoperti dall’ing. nel predetto periodo, attestando in particolare:

- *“Ha coordinato le attività in materia di studio e ricerca sulle tecniche più avanzate nel campo della progettazione e della conduzione dei lavori nel campo delle nuove costruzioni;*
- *Ha agito con autonomia diretta, salve le prerogative dei dirigenti, nell’ambito di disposizioni generali, per tutto ciò che concerne l’esercizio delle proprie funzioni, coordinando l’attività delle risorse a lui assegnate (Ing. );*
- *Ha collaborato direttamente all’attività di direzione espletata dai Direttore dell’Unità;*
- *Ha esaminato direttamente con il Direttore dell’Unità la documentazione relativa all’attività d’ufficio e ha predisposto documenti (capitolati speciali, norme tecniche, comunicati, relazioni, appunti, ecc.) in materie di significativa complessità tecnica e con autonomia organizzativa;*
- *È attualmente membro della “Commissione Permanente delle Gallerie della rete ” e ha partecipato a riunioni di tipo istituzionale presso il Ministero delle Infrastrutture (Quinta Sezione del CSLPP – Commissione permanente Delle Gallerie Ex art. 4 D.Lgs. 264/2006) per la sicurezza delle gallerie della rete ( ), ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/54/CB in materia di sicurezza di gallerie stradali;*
- *E’ stato membro della Commissione Tecnica “Gruppo Sicurezza delle ” (num. Prot. CDG-0120515-P del 11/10/2007) con i compiti di verificare lo stato dell’arte, gli impianti e i piani di emergenza delle gallerie della regione;*



- Su proposta del Direttore e per temi di propria competenza tecnica ha partecipato, in rappresentanza dell' [redacted] a gruppi di lavoro tecnici 'Gruppi di lavoro [redacted] per aggiornamento capitolati tecnici societari;
- Ha svolto in completa autonomia attività di ricerca e studio in merito alle aree e ai tempi di interesse dell'Unità Ricerca e Innovazione, con riferimento particolare a:
  - Norme tecniche per i Capitolati Speciali d'Appalto e Linee Guida;
  - Norme Tecniche, procedure, bando di gara per la [redacted] e [redacted] in conformità delle norme tecniche e disposizioni di cui alle OPCM 3274/2003 e successive integrazioni;
  - Aggiornamento dei prezzari esistenti dell' [redacted] grazie all'interazione attiva con imprese specializzate del settore, con le Direzioni Centrali, e con i Compartimenti, in ottemperanza ai compiti attribuiti all'Unità Ricerca e Innovazione, nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (aggiornamento annuale dei prezzi da parte delle Stazioni Appaltanti);
  - ha coordinato l'organizzazione di incontri con imprese specializzate del settore stradale per la ricerca di soluzioni innovative nel campo della progettazione;
- è stato responsabile delle informazioni relative alla stesura dei testi e documenti ufficiali di sua competenza professionale ed è stato direttamente responsabile degli atti, anche a rilevanza esterna, sottoposti alla firma del Direttore. Si attese inoltre
- Ricopre attualmente l'incarico di Ispettore dell'Organismo di Ispezione (ODI), presso il Servizio Tecnico di Verifica (num. Prot. CDG-0067584-P del 14/05/2008) come specialista per le Gallerie, in staff alla Condirezione Generale Tecnica, svolgendo attività di verifica dei progetti ai fini della Validazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020-2005: per tale attività altamente specialistica risulta essere per la società una risorsa insostituibile;
- Ricopre attualmente ruolo di Direttore dei Lavori del " [redacted] " (Ordine di Servizio n. 762 della Condirezione Generale Tecnica) per l'espletamento di servizi che avranno per oggetto le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza [redacted] in conformità alle norme tecniche e disposizioni di cui all'OPCM 3274/2003 e successive integrazioni;
- Ha caratteristiche professionali di tipo altamente specialistico e difficilmente reperibili sul mercato, maturare anche grazie all'esperienza pluriennale in [redacted] e all'attività svolta presso la Direzione Centrale Progettazione fino alla data del maggio 2007;
- Nell'esercizio dei compiti affidati mostra caratteristiche personali quali l'ottima capacità organizzativa, la metodicità, la creatività, la serietà, la buona propensione al coordinamento di gruppi di lavoro e del personale che lo rendono suscettibile di crescite professionali ulteriori e di assegnazione di incarichi di maggiore responsabilità."

Le attività descritte in tale documento - proveniente dalla società datoriale e da quest'ultima non disconosciuto, che hanno trovato altresì conferma nell'istruttoria



esperita, sono fuor di dubbio riconducibili al profilo di “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni”.

Ed invero, che l'appellante abbia ad esempio “coordinato unità organiche complesse comportanti responsabilità ed autonomia nella trattazione delle pratiche affidate” (declaratoria del profilo invocato, lett. “b”) lo attesta il dott. nella predetta nota, e lo conferma il teste Serra: *“il ricorrente coordinava me e ...”*.

Che l'ing. intrattenesse “rapporti con le autorità interessate alle attività dell'unità operativa col fine di programmare, gestire e coordinare ...” o, ancora, che rappresentasse l'Azienda nelle sedi istituzionali, lo attesta il dott. e lo confermano i testi (il primo: *“molte imprese venivano per proporre soluzioni ed i contatti li avevamo noi”*; il secondo: *“il ricorrente partecipava a riunioni, andava diverse volte al Ministero delle Infrastrutture...”*).

Analoga considerazione può farsi per l'espletamento dell'incarico di “progettista”, riconducibile alla posizione economica e organizzativa “A”, avendo il ricorrente fornito la prova di essere stato il progettista e il direttore dei lavori, oltre ad aver seguito l'appalto, del servizio di verifica sismica degli immobili (cfr. allegato n° 6 del ricorso introduttivo e deposizione del teste *“il ricorrente insieme a me ed altri due colleghi è stato redattore del progetto”*).

Particolarmente significativa anche la deposizione del teste ing. in ordine alle mansioni di project manager per la realizzazione svolta dall'ing. *“il ricorrente era il responsabile della predetta attività, è lui che l'ha studiata ... io ero il direttore tecnico e collaboravano con me l'ing. l'ing. e l'ing. ; tra i tre non c'erano differenze, si occupavano delle varie gare a turno, gli altri due erano inquadrati al livello superiore tanto che io ho sempre chiesto che il ricorrente venisse inquadrato nello stesso livello in quanto svolgeva le stesse mansioni degli altri due”*.

L'istruttoria esperita, infine, non offre alcun elemento per poter dubitare delle ulteriori affermazioni riportate dal Condirettore Generale dott. nella nota innanzi trascritta, e ciò con particolare riferimento al coordinamento delle attività in materia di studio e di ricerca sulle tecniche più avanzate nel campo della progettazione e della conduzione dei lavori nel campo delle nuove costruzioni, nonché della partecipazione del ricorrente sia a riunioni istituzionali presso il Ministero delle Infrastrutture che a Gruppi di lavoro tecnici in rappresentanza dell

E' inconfutabile, quindi, che le mansioni maggiormente significative sul piano professionale espletate dal ricorrente, non in via sporadica ed occasionale ma sistematicamente e per un lungo periodo, siano quelle riconducibili al profilo di “Responsabile Tecnico e Nuove Costruzioni”, cui consegue il diritto all'inquadramento nella posizione economica ed organizzativa “A” del CCNL a far data dal 24 maggio 2007.

Per l'effetto la convenuta va condannata alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, dalla predetta data del 24.5.2017 alla presente decisione.



Quanto alle spettanze reclamate dalla data del riconoscimento del superiore inquadramento alla proposizione del ricorso (31 marzo 2013), il Collegio ritiene che dai conteggi prodotti dal ricorrente, pari a complessivi € 47.897,96#, vadano defalcati gli importi contestati dalla convenuta, per l'ammontare dell'indennità di funzione e dell'aumento periodico di anzianità, per cui va riconosciuto il residuo importo complessivo di € 39.013,81# oltre accessori di legge.

E' fondato anche il terzo motivo di gravame, relativo al mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni per il demansionamento da aprile 2010 a luglio 2011.

Col ricorso introduttivo l'ing. \_\_\_\_\_ aveva allegato che in concomitanza con la assegnazione alla Direzione Centrale Finanza di Progetto e \_\_\_\_\_

era stato improvvisamente privato di ogni incarico e costretto alla totale forzata inattività, protrattasi fino a luglio 2011, allorquando veniva assegnato al Servizio Programmazione e Valutazioni Tecniche della Direzione Centrale Finanza di Progetto e \_\_\_\_\_

A conferma di tale assunto, e di essersi medio tempore attivato con spirito collaborativo perché cessasse tale condotta, il ricorrente produceva copia della e.mail inviata in data 8.10.2010 al Direttore Centrale dell'Azienda, dott. \_\_\_\_\_

, con la quale lamentava appunto la dedotta situazione, prospettando alcune soluzioni propositive a salvaguardia sia della propria professionalità che dell'interesse datoriale.

Sul punto il Collegio ritiene che sia rilevante la deposizione del teste \_\_\_\_\_, la quale, dopo aver dichiarato di aver "*lavorato insieme per un periodo alla direzione centrale finanza di progetto e \_\_\_\_\_ se non ricordo male tra il 2010 ed il 2011, per più di un anno*", ebbe a chiarire che "*il ricorrente in quel periodo era in staff al direttore ... di fatto non ha mai lavorato, è stato assegnato alla direzione senza alcun compito preciso ... Preciso che le nostre stanze erano vicine anche se non attigue, mi capitava anche di passare davanti alla stanza del ricorrente e di fermarmi a fare due chiacchiere, non abbiamo lavorato insieme, lui non aveva specifiche attività assegnate... Il ricorrente non aveva veri e propri colleghi, nello staff c'erano solo lui e la segretaria del direttore ... Quando invece il ricorrente è stato assegnato allo stesso servizio in cui lavoravo io la situazione è cambiata completamente, a quel punto ha cominciato a partecipare attivamente alle attività che svolgevamo, doveva essere il 2011, ma non ricordo la data precisa*".

Le circostanze sopra trascritte sono frutto di conoscenza diretta da parte del teste, e non "*de relato*" come sostenuto dal primo giudice, il quale ha evidentemente considerato alcuni dettagli riferiti dallo stesso teste che, invece, non rilevano ai fini probatori.

Neanche può ritenersi che \_\_\_\_\_ abbia fornito la prova del proprio assunto, ovvero che il ricorrente avesse svolto nel periodo in contestazione le medesime mansioni svolte sia in precedenza che successivamente. Sul punto, infatti, l'Ing. \_\_\_\_\_

, teste di parte convenuta, ebbe a dichiarare che il ricorrente era stato \_\_\_\_\_



assegnato al suo servizio nell'anno 2011, precisando che egli poteva riferire sulle attività del ricorrente esclusivamente dal luglio del 2011.

Quanto alla deposizione del teste \_\_\_\_\_, sulla quale il primo giudice ha prevalentemente fondato il proprio convincimento, il Collegio ritiene, invece, che la stessa sia inidonea a contrastare l'assunto del ricorrente, anche in considerazione della sua genericità.

In particolare, quanto riferito da quest'ultima circa l'attività svolta dal ricorrente nel periodo del dedotto inadempimento, viene infatti smentito dalla stessa teste laddove dichiarava *"di non saper quantificare se il ricorrente lavorava tanto o poco"*; circostanza quest'ultima alquanto inverosimile, in considerazione anche del ruolo ricoperto di Segretaria della Direzione presieduta dal dott. \_\_\_\_\_, per cui avrebbe ben dovuto conoscere la regolamentazione dei carichi di lavoro. Inoltre, l'affermazione della sig.ra \_\_\_\_\_ secondo cui anche dopo l'assegnazione al Servizio Programmazione e Valutazioni Tecniche della Direzione Centrale Finanza di Progetto e \_\_\_\_\_ il ricorrente avrebbe continuato a svolgere le stesse attività che aveva svolto sin dall'aprile 2010, e che in quel periodo *"c'era un intervento molto grosso da fare per cui i tecnici si occuparono della procedura VIA (valutazione impatto ambientale), \_\_\_\_\_ ed altre"*, è smentita dagli atti di causa: dal rapporto delle attività svolte dal ricorrente, redatto dall'ing. \_\_\_\_\_ (Allegato n° 13), risulta infatti che l'ing. \_\_\_\_\_ non si sia mai occupato di tali procedure.

Ne consegue la domanda va accolta e quindi va dichiarato l'avvenuto demansionamento dell'ing. \_\_\_\_\_ nel periodo aprile 2010/luglio 2011.

Quanto al risarcimento del danno consequenziale, la Corte ritiene che lo stesso vada liquidato in via equitativa, commisurandolo nel 20% della retribuzione globale dovuta per il medesimo periodo, tenendo conto naturalmente della superiore qualifica riconosciuta e degli accessori di legge.

All'accoglimento integrale dell'appello consegue, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e degli altri parametri di cui al D.M. n° 55/2014.

### ***P.Q.M.***

La Corte, definitivamente pronunciando:

- In riforma della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello, per quanto di ragione, riconosce il diritto dell'ing. \_\_\_\_\_ all'inquadramento ex art. 2103 c.c. nel profilo di Responsabile tecnico e nuove costruzioni, posizione economica ed organizzativa di fascia "A" del CCNL \_\_\_\_\_, a far data dal 24 maggio 2007;
- Per l'effetto, condanna l' \_\_\_\_\_ al pagamento delle differenze retributive e degli altri emolumenti dovuti dalla predetta data alla presente decisione, che fino al 31 marzo 2013, data di proposizione del ricorso, liquida in complessivi € 39.013,81#, oltre accessori di legge;





- Condanna Spa alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, con decorrenza 24 maggio 2007;
- Dichiaro l'avvenuto demansionamento del ricorrente nel periodo da aprile 2010 a luglio 2011 e, per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni consequenziali che liquida in via equitativa nella misura corrispondente al 20% della retribuzione globale dovuta nel medesimo periodo in ragione della superiore qualifica riconosciuta;
- Condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellante del doppio grado di giudizio, che liquida in € 6.780,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA per il primo grado, ed in € 5.200,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA per il presente grado di giudizio.

*Roma, 7 febbraio 2020*

*Il Consigliere estensore  
Dott. Giuseppe Cicala*

*Il Presidente  
dott.ssa Anna Maria Franchini*

